

DELIBERA N. 488/07/CONS

Ordinanza ingiunzione alla società Giary Group Sud Srl ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 25 settembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, recante il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 83/05/CIR, recante "Misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4 utilizzata per il servizio informazioni elenco abbonati e trasparenza e pubblicazione delle informazioni sul prezzo del servizio informazioni elenco abbonati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori, n. 22/07/DIT del 25 maggio 2007, notificato in data 30 maggio 2007, con il quale è stata contestata alla società Giary Group Sud S.r.l. di non aver provveduto nei termini e con le modalità prescritti a fornire i dati e le informazioni richieste dall'Autorità, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, come enunciato in premessa alla delibera 83/05/CONS, l'Autorità ritiene necessario, ai fini di una corretta informazione alla clientela,

pubblicare i prezzi dei servizi informazione abbonati secondo una modalità uniforme e trasparente e che faciliti le scelte dei consumatori, e che a tal fine la mancata comunicazione tempestiva dei dati da parte di ciascun operatore rappresenta un grave impedimento;

CONSIDERATO che, come accertato in corso di istruttoria, la società Giary Group Sud S.r.l. non ha provveduto alla comunicazione delle informazioni relative ai prezzi praticati agli utenti finali per il servizio di informazione elenco abbonati neppure a seguito di reiterate richieste da parte degli uffici dell'Autorità, finalizzate anche alla verifica della congruità di tali prezzi rispetto al limite imposta dalla normativa regolamentare;

CONSIDERATO, altresì, che a seguito della notifica dell'atto di contestazione citato, la predetta società non ha prodotto alcuna giustificazione in merito a quanto contestato ma, in data 1 giugno 2007, ha provveduto a trasmettere copia del formulario previsto dalla delibera 83/05/CIR;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 in quanto la società in epigrafe non solo non ha provveduto ad ottemperare ad un preciso obbligo di comunicazione, stabilito dalla delibera 83/05/CONS, ma è rimasta inadempiente anche a fronte delle specifiche ripetute richieste di dati formulate dalle competenti strutture dell'Autorità, provvedendo alle necessarie comunicazioni solo dopo alcuni mesi da tali richieste, a seguito della notifica dell'atto di contestazione *de quo*, in tal modo ostacolando anche l'attività di vigilanza della stessa Autorità;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- a. con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la società per due volte ha disatteso la richiesta di fornire i dati richiesti dall'Autorità in relazione al servizio informazione elenco abbonati reso sulla numerazione "1280", provvedendovi solo a seguito della notifica dell'atto di contestazione, in data 1 giugno u.s., e quindi oltre due mesi oltre il termine assegnato;
- b. con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che, come già evidenziato, in data 1 giugno 2007 la società Giary Group Sud S.r.l. ha provveduto ad inviare presso la Direzione tutela dei consumatori tutta la documentazione richiesta;
- c. con riferimento alla personalità dell'agente, la società Giary Group Sud S.r.l. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire quanto stabilito dall'articolo 2 comma 2 della delibera 83/05/CIR, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, pertanto presentare all'Autorità, in modo chiaro, esatto e completo, secondo il modello reso

disponibile dall'Autorità stessa, tutti i dati relativi al servizio di informazione elenco abbonati offerto dall'operatore ai propri clienti;

- d. con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che la situazione patrimoniale della società Giary Group Sud S.r.l. è tale da far ritenere sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura del minimo edittale;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria per il fatto contestato nella misura pari al minimo edittale, equivalente ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, dott. Enrico Maria Cotugno, e le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Giary Group Sud s.r.l. con sede in Parma, alla via Lelio Guidotti n. 15/A, il pagamento di € 15.000,00 (Euro quindicimila) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

DIFFIDA

la società Giary Group Sud s.r.l. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione degli obblighi imposti dalla delibera n. 83/05/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma così determinata, per un totale di euro 15.000,00 (quindicimila/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, tramite versamento sul conto corrente postale n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 98, comma 9, d. l.vo 259/2003, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "del. 488/07/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo per la regione Lazio.

Napoli, 25 settembre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola